Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 27 febbraio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1952, n. 4483.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1118 e modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1° settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148 e 27 ottobre 1951, n. 1794;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 127 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della «Scuola di specializzazione in medicina del lavoro».

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 128. — Il corso della scuola ha la durata di due anni.

Art. 129. — La scuola che fa parte integrante dell'Istituto di clinica medica generale e terapia medica, è posta sotto la direzione del titolare della clinica medica generale incaricato dell'insegnamento della medicina del lavoro, coadiuvato da docenti da lui proposti.

Art. 130. — Il materiale didattico è anche costituito dalla biblioteca e dalla documentazione raccolta nell'archivio della clinica.

Art. 131. — Durante il secondo anno del corso verranno quotidianamente tenute esercitazioni di clinica del lavoro, di diagnostica di laboratorio, ed altre di indole pratica.

Art. 132. — La frequenza sia alle lezioni e conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche è obbligatoria.

Art. 133. — Il termine di presentazione delle domande di iscrizione alla scuola scade il 30 ottobre di ogni anno.

Art. 134. — Alla fine di ogni anno scolastico i perfezionandi, che abbiano ottenuto la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti a quest'ultimo, per poter accedere all'esame di diploma.

Art. 135. — Alla fine del secondo anno del corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di medicina del lavoro, concordata fra il diplomando e il direttore della scuola all'inizio del secondo anno. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 136. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal direttore della scuola e da due membri scelti fra i docenti del corso.

Art. 137 — La Commissione dell'esame di diploma è formata da sette membri, ed è presieduta dal preside della Facoltà. Di essa fanno parte il direttore della scuola, i docenti del corso ed eventualmente altri membri scelti dal preside tra i professori e i liberi docenti dell'Università di Torino.

Art. 138. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

Fisiologia del lavoro;

Patologia del lavoro;

Igiene del lavoro:

Medicina legale del lavoro (parte generale);

Psicotecnica;

Farmacologia e tossicologia dei prodotti chimici industriali,

Infortunistica medico-chirurgica (parte generale).

2° anno:

Clinica del lavoro;

Diagnostica di laboratorio;

Dermatosi e zoonosi professionale;

Infortunistica medica-chirurgica (parte generale);

Esercitazioni medico-legali.

I corsi saranno integrati:

a) da conferenze su profilassi delle malattie del lavoro, su organizzazione sanitaria degli Istituti assicurativi per le malattie e infortuni sul lavoro, su anatomia patologica delle silicosi e asbestosi;

b) da visite di istruzione ad istituzioni, enti, aziende industriali.

Le conferenze saranno svolte durante i due anni di corso e faranno parte integrante delle materie di esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 44. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1952, n. 4484.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, nel comune di Marcellina (Roma).

N. 4484. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, nel comune di Marcellina (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 26. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 4485.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Carpanè del comune di San Nazario (Vicenza).

N. 4485. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 20 aprile 1951, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Carpanè del comune di San Nazario (Vicenza) e viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima. La medesima chiesa viene inoltre autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore dalla Società per azioni « Antenore » e da alcuni frazionisti consistenti in immobili situati in Padova e valutati L. 1.900.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 30. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1953, n. 57.

Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, sull'ordinamento degli istituti militari;

Visto l'art. 7 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 22 dicembre 1952, n. 4414;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il limite massimo di età, previsto dall'art. 5, lettera *b*), del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, è elevato a 27 anni.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 45. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fosso Lungo Caianello », sito nel comune di Cancello Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 2 luglio 1952 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Fosso Lungo Caianello », riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Raimondo Gelsomina fu Biagio, partita 415, foglio di mappa 14, particella 54, per la superficie di Ha. 0.43.00 e col reddito dominicale di lire 292,28 ed agrario di L. 56,29.

Il fondo confina a nord ed a sud col fondo della Parrocchia di Cancello; ad est con quello di Cicala Alessio di Giuseppe; ad ovest con quello di Ciorro Antonio di Benedetto;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 settembre 1952 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Fosso Lungo Caianello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 22.000 (ventiduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1953
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 269

(971)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1953.

Restituzione del dazio e degli altri diritti di confine su alcuni prodotti esportati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 16 delle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, nonchè le successive modifiche ed aggiunte;

Visto l'art. 5 della legge 7 aprile 1898, n. 110;

Riconosciuta la opportunità di favorire la esportazione di alcuni prodotti, consentendo la restituzione del dazio sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Sentito il Comitato consultivo costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 247;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti elencati nella annessa tabella, esportati dal 5 marzo 1952, con regolamento in valuta liberamente trasferibile, sono ammessi alla restituzione del dazio e degli altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione nella misura per ciascuno di essi indicata nella tabella medesima.

Art. 2.

Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri, temporaneamente importati, dall'ammontare dei diritti da restituire deve essere detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti di confine relativi ai materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione.

Art. 3.

Per i prodotti compresi nelle voci ex 1202-*b*) della annessa tabella nei quali siano stati incorporati componenti esteri, a scarico di bollette di temporanea importazione, la aliquota di restituzione sarà commisurata al prezzo della fattura rilasciata all'acquirente estero, semprechè i componenti stessi siano stati impiegati nella stessa condizione in cui giunsero dall'estero.

Art. 4.

Qualora i prodotti considerati nelle voci 1242-*a*) e 1242-*c*) 1 *alfa* 1 della annessa tabella abbiano usufruito della esenzione daziaria prevista dalle disposizioni vigenti per le costruzioni navali e per l'armamento, dalla somma da restituire dovrà essere detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti di confine relativi ai materiali esteri ammessi alla esenzione fiscale.

Art. 5.

Nei casi previsti dai precedenti articoli 2 e 4 nella bolletta di esportazione per merci ammesse a restituzione diritti (modello *A*/55), dovranno essere esattamente indicati, oltre che gli altri elementi prescritti, anche l'ammontare del dazio e degli altri diritti di confine da detrarre dalla somma da restituire.

Art. 6.

Le aliquote stabilite dalla annessa tabella assorbono i diritti che sarebbero da restituire ai sensi delle disposizioni vigenti per i materiali, ammessi a detta restituzione in caso di esportazione, impiegati nella fabbricazione dei prodotti considerati dalla tabella stessa.

Art. 7.

Per i prodotti esportati dal 5 marzo 1952 alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in luogo della bolletta modello *A*/55, potrà essere presentata la bolletta figlia di esportazione definitiva o quella di riesportazione, oppure il duplicato della bolletta figlia di cauzione per merci estere.

Su detti documenti la competente dogana, in sede di omologazione, indicherà gli elementi per la restituzione dei diritti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1953

EINAUDI

VANONI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1953
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 272. — LESEN

Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto della esportazione la resituzione del dazio e degli altri diritti di confine

N. e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Aliquota dei diritti — Lire	Modalità per la restituzione
	CAPITOLO LXXIII		
ex 925-*f*)	Lavori di ferro, di acciaio ecc. n/n altri:		
	a) cavallotti con perno ottenuti con acciaio in barre	1,45	Per ogni 100 lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	b) anelli del diametro 11,5" ottenuti con acciaio profilato	1,06	Id.
	CAPITOLO LXXXV		
1181	Cavi e fili isolati per l'elettricità	1,80	Id.
ex 1202-*b*)	Radioscandagli e rivelatori di ostacoli: radar A A. n. 3 M K 7 e T.P.S. 1 D:		
	a) con impiego di bronzo fosforoso nella misura non inferiore a kg. 360	0,25	Id.
	b) senza impiego di bronzo fosforoso	0,20	Id.
	CAPITOLO LXXXVI		
1208	Locomotive a vapore, comprese le locomotive tender	1,00	Id.
1209-*a*)	Locomotive elettriche a presa di corrente	0,60	Id.
1215	Carri e vagoncini per il trasporto di merci:		
	a-2) carri-serbatoi con recipiente metallico	0,70	Id.
	a-3) carri altri	1,00	Id.
1216-*b*) 1	Boccole con cuscinetti a sfere o a rulli	0,50	Id.
	CAPITOLO LXXXVII		
1218-*a*)	Trattori azionati da motori a combustione interna	3,50	Per ogni 100 lire del prezzo di listino in vigore sul mercato interno alla data in cui hanno luogo le esportazioni.
ex 1219-*a*)	Autoveicoli completi:		
	1) autocarri, anche se adibiti al trasporto di persone, tipo gippone	3,50	Id.
	2) autocarri altri	3,50	Id.
	3) autovetture	4,50	Id.
1222	Telai con motore per autoveicoli: limitatamente a quelli relativi alle autovetture per trasporto di persone	4,50	Id.
1223	Carrozzeria di autoveicoli: per trasporto di persone	4,00	Id.
ex 1234-*a*)	Rimorchi:		
	per trasporto di merci, a 6 assi, con 24 ruote, destinati al trasporto di carri armati	1,00	Per ogni 100 lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	altri	1,70	Per ogni 100 lire del prezzo di listino in vigore sul mercato interno alla data in cui hanno luogo le esportazioni.
	Parti di ricambio di:		
	trattori, autocarri e di vetture, considerati nelle precedenti voci 1218 *a*), ex 1219 *a*)	3,50	Per ogni 100 lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	rimorchi per trasporto di merci considerati nella precedente voce ex 1234 *a*)	1,00	Id.
	CAPITOLO LXXXIX		
1242-*a*)	Navi per la Marina militare	1,00	Id.
1242-*c*) 1 *alfa* 1	Navi mercantili a propulsione meccanica, a chiglia metallica, di stazza lorda da 500 a 25000 tonnellate	1,00	Id.
	CAPITOLO XCIII		
1314	Proiettili e munizioni per armi da guerra e loro parti:		
	1) cartuccia da 30 m/m M 1 ed M 2	0,26	Id.
	2) cartuccia da 50 m/m	0,26	Id.
	3) cartuccia da 40 m/m H.E.I.M. 2	1,39	Id.
	4) cartuccia da 57 m/m H.E.M. 306 A T ed A 1	1,39	Id.
	5) cartuccia da 75 m/m 309 A I e 310 A I	2,50	Id.
	6) cartuccia da 90 m/m H E M 71	0,30	Id.
	7) bomba-razzo da 3,5 m/m A T M. 28 A 2	1,37	Id.
	8) bomba-razzo da 2,36 m/m A T M 6, A 6	1,37	Id.
	9) colpo da 60 m/m H E MA 2	0,10	Id.
	10) colpo da 4,2 m/m H E M 329	0,10	Id.
	11) colpo da 81 m/m H E M 43.A 1	0,10	Id.
	12) colpo da obice da 155 m/m H E M. 107	0,38	Id.
	13) colpo da cannone da 155 m/m M. 101	0,38	Id.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

(994)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1953, registro n. 4 Interno, foglio n. 269, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Rovigo di un mutuo di L. 40.966.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(995)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Gruppo libico italiano », con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 febbraio 1953, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Gruppo libico italiano », con sede in Roma, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Arturo De Nora.

(712)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Trentesimo elenco degli autoveicoli iscritti ai soli fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

Società autotrasporti riuniti Tombolo, Padova.

Marca e tipo: Lancia 3 RO — telaio n. 464-648 — motore n. 682-102.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sull'autoveicolo sopradescritto mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva « ai fini amministrativi » gravante sul medesimo.

(946)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno del fiume Mesima, sito nel comune di Rosarno (Reggio Calabria).

Con decreto interministeriale 5 agosto 1952, n. 1380, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale nella sponda destra del fiume Mesima, in agro del comune di Rosarno (Reggio Calabria), della superficie di ha. 3.32.70, indicato nell'estratto catastale 16 aprile 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(705)

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Vicchio (Firenze)

Con decreto Ministeriale 16 gennaio 1953, n. 153, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Vicchio, approvato con il decreto Ministeriale 20 gennaio 1947 e prorogato con decreti Ministeriali 10 gennaio 1949 e 19 gennaio 1951, è ulteriormente prorogato fino al 20 gennaio 1957.

(892)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria del « Consorzio di irrigazione della Roggia Molinara », con sede in Oleggio (Novara), e nomina del commissario governativo per la straordinaria amministrazione dell'ente.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 4552 in data 9 febbraio 1953, è stata sciolta l'amministrazione ordinaria del Consorzio di irrigazione della Roggia Molinara, con sede in Oleggio (Novara).

Per la straordinaria amministrazione dell'ente è stato nominato commissario governativo l'ing. Vincenzo D'Alò.

(812)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 febbraio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	635 —
» Genova	624,90	637 —
» Milano	624,94	635,25
» Napoli	624,90	636 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,92	635,25
» Torino	624,88	637 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	636,50

Media dei titoli del 26 febbraio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,10
Id. 3,50 % 1902	62,45
Id. 3 % lordo	78,?0
Id. 5 % 1935	95,50
Redimibile 3,50 % 1934	80,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,75
Id. 5 % 1936	92,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,15

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 febbraio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	635,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1953

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1953 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1952 al 31 gennaio 1953			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 30 giugno 1952		44.054		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	839.833		793.668	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	130.242		262.979	
Totale		970.075		1.056.647
In conto movimento di capitali — competenza	168.601		66.593	
In conto movimento di capitali — residui	4.522		35.422	
Totale		173.123		102.015
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.325.502		1.241.756	
Conti correnti	2.485.353		2.479.644	
Incassi da regolare	735.910		726.283	
Altre gestioni	1.482.561		1.294.949	
Totale		6.029.326		5.742.632
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	299		289	
Pagamenti da regolare	50.450		84.272	
Altri crediti	1.830.696		2.059.268	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	732		1.195	
Totale		1.882.177		2.145.024
Totale generale incassi e pagamenti		9.098.755		9.046.318
Fondo di cassa al 31 gennaio 1953		—		52.437
Totale a pareggio		9.098.755		9.098.755

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1953 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		52.437	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	89		
Pagamenti da regolare	105.210		
Altri crediti	408.681		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.002		
Totale crediti		514.982	
In complesso			567.419
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.296.350		
Conti correnti	375.080		
Incassi da regolare	47.946		
Altre gestioni	305.513		
Totale debiti			3.024.889
Situazione del Tesoro (passività)			2.457.470

Circolazione di Stato al 31 gennaio 1953:
- Metallica L. 2.276 —
- Cartacea » 31.435 —
- L. 33.711 —

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: BOLAFFI

(1014)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1953 - *PROVVISORIA*

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.270.405,87
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		5.310.350.585 —
Portafoglio su piazze italiane	»		292.517.503.081,85
Effetti ricevuti per l'incasso	»		32.626.354,79
Anticipazioni	»		96.651.409.762,63
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		—
Disponibilità in divisa all'estero	»		44.508.436.152,24
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		30.845.920.622,75
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		717.037.359.081,33
Partite varie	»		3.760.436.710,59
Anticipazioni al Tesoro – Temporanee	»		84.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro – Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		218.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		11.199.487.195,11
Spese	»		887.391.927,72
	L.		1.908.586.869.850,88
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.565.173.855.383,79
	L.		4.473.760.725.234,67
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		72.504.513,03
TOTALE GENERALE	L.		4.473.833.229.747,70

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.298.541.973.650 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.115.899.368,08
Depositi in conto corrente liberi	»		43.377.511.920,30
Conti correnti vincolati	»		390.254.376.947,30
Creditori diversi	»		94.602.999.130,34
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		26.812.381.117,14
Idem — *Fondo speciale art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325*	»		23.761.800.000 —
Tesoro dello Stato – Aiuti internazionali:			
Governo italiano – Fondi in lire (saldo)	L.	42.578.015.875,32	
Governo italiano – Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	28.451.315.655,48	
			14.126.700.219,84
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	L.		276.019.768,57
Rendite del corrente esercizio	»		908.814.554,07
	L.		1.906.778.476.675,64
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	856.162.936 —	
Fondo di riserva straordinario	»	652.230.239,24	
			1.808.393.175,24
	L.		1.908.586.869.850,88
Depositanti	»		2.565.173.855.383,79
	L.		4.473.760.725.234,67
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		72.504.513,03
TOTALE GENERALE	L.		4.473.833.229.747,70

(1000)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a sei posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), riservato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile della Aeronautica militare;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1950, n. 89498/12106.2.11;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo *B*, grado 11°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

Il concorso è riservato — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnica industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale oppure diploma di maturità scientifica rilasciato da un liceo scientifico oppure diploma di abilitazione tecnica nautica rilasciato da un istituto nautico oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli rilasciato secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica); licenza di un istituto nautico o licenza di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado.

Art. 3.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami di concorso a posti di capotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, corredata dai prescritti documenti, nonchè da quelli relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovano alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) indicare l'amministrazione di appartenenza;

c) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi, per la nomina a capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

f) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata;

2) copia, in bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dall'Amministrazione di appartenenza con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornati, ovvero certificato di esito di leva per i riformati o rivedibili o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare; la suddetta copia dovrà essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 e legalizzato dal prefetto, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio, legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione;

4) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

I candidati coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 6.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni per partecipare a concorsi indetti dalle stesse.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero della difesa-Aeronautica.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1) italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale;

2) matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936 e decreto Ministeriale 8 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'8 ottobre 1946);

3) disegno: schizzo quotato dal vero oppure trasportato in scala di schizzo meccanico.

Prova orale:

1) matematica: sul programma della prova scritta;

2) fisica: sul programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (vedi regio decreto n. 762 sopracitato);

3) chimica: sul programma dell'istituto tecnico industriale indirizzo meccanici elettricisti (vedi regio decreto n. 762 sopracitato);

4) elementi di statistica.

Prova pratica:

consisterà nel dare pratico indirizzo ad un lavoro da assegnare dalla Commissione.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale ed a quella pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto, sia nell'una sia nell'altra, la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto conseguito nella prova orale e di quello ottenuto nella prova pratica.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 12.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle disposizioni su indicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

il direttore generale delle Costruzioni e degli approvvigionamenti del Ministero della difesa-Aeronautica oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente;

due professori di istituto tecnico industriale o di scuola professionale di 3° grado, membri;

un ufficiale superiore del Corpo del genio aeronautico, membro;

un funzionario amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica, di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al nono.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 17.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa, salvo che non sia diversamente previsto da particolari disposizioni.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposta dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

I vincitori del concorso provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal terzo comma del presente articolo conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 18.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 19.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1953
Registro n. 11, foglio n. 256

(905)

Concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), riservato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, numero 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1950, n. 89498/12106.2.11;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche in prova nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo *B*, grado 11°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

Il concorso è riservato — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnica industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale oppure diploma di maturità scientifica rilasciato da un liceo scientifico oppure diploma di abilitazione tecnica nautica rilasciato da un istituto nautico oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli rilasciato secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica); licenza di un istituto nautico o licenza di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado.

Art. 3.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami di concorso a posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, corredata dai prescritti documenti, nonchè da quelli relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovano alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) indicare l'amministrazione di appartenenza;

c) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi, per la nomina a disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

e) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata;

2) copia, in bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dall'Amministrazione di appartenenza con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornati, ovvero certificato di esito di leva per i riformati o rivedibili o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare; la suddetta copia dovrà essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 e legalizzato dal prefetto, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio, legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione;

4) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

I candidati coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 6.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni per partecipare a concorsi indetti dalle stesse.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo raccomandata o per telegrafo.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero della difesa-Aeronautica.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1) italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale;

2) matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936 e decreto Ministeriale 8 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'8 ottobre 1946);

3) disegno sul programma dell'istituto tecnico industriale ad indirizzo specializzato per meccanici elettricisti (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, e decreto Ministeriale 8 luglio 1946, sopracitati).

Prova orale:

matematica: sul programma della prova scritta;

fisica: sul programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762 e decreto Ministeriale 8 luglio 1946 sopracitati);

elementi di statistica.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto conseguito nella prova orale e di quello ottenuto nella prova pratica.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 12.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle disposizioni su indicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

il direttore generale delle Costruzioni e degli approvvigionamenti del Ministero della difesa-Aeronautica oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente;

due professori di istituto tecnico industriale o di scuola professionale di 3° grado, membri;

un ufficiale superiore del Corpo del genio aeronautico, membro;

un funzionario amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica, di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al nono.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 17.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa, salvo che non sia diversamente previsto da particolari disposizioni.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

I vincitori del concorso provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal terzo comma del presente articolo conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 18.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 19.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1953
Registro n. 11, *foglio n.* 257

(906)

Concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni edili nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), riservato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile della Aeronautica militare;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1950, n. 89498/12106.2.11;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni edili in prova nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo *B*, grado 11°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

Il concorso è riservato — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di istituto industriale, o di istituto professionale di 3° grado, o diploma di maturità scientifica o licenza di istituto tecnico industriale o nautico, o di istituto tecnico (sezione industriale scientifica o fisico-matematica) secondo il precedente regolamento scolastico, o di istituto superiore per le industrie artistiche, o di liceo artistico od accademia di belle arti.

Art. 3.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami di concorso a posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni edili nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, corredata dai prescritti documenti, nonchè da quelli relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i prescritti documenti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovano alle armi dovrano altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) indicare l'Amministrazione di appartenenza;

c) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a disegnatore edile in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

e) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti

1) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata;

2) copia, in bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dall'Amministrazione di appartenenza con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

3) copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornati, ovvero certificato di esito di leva per i riformati o rivedibili o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare; la suddetta copia dovrà essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta

alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 e legalizzato dal prefetto, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per cause di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio, legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione;

4) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

I candidati coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 6.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'articolo 4, corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni per partecipare a concorsi indetti dalle stesse.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero della difesa-Aeronautica.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1) italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale;

2) matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale indirizzo specializzato per edili (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936 e decreto Ministeriale 8 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'8 ottobre 1946);

3) disegno: disegno di costruzione, disegno di proiezioni e forme architettoniche sulla base del programma dell'istituto tecnico industriale con indirizzo specializzato per edili (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, e decreto Ministeriale 8 luglio 1946 sopracitati).

Prova orale:

matematica: programma della prova scritta;

fisica: programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale con indirizzo specializzato per edili (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762 e decreto Ministeriale 8 luglio 1946 sopracitati);

Chimica: programma dell'istituto tecnico industriale con indirizzo specializzato per edili (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762 e decreto Ministeriale 8 luglio 1946 sopracitati);

Elementi di statistica.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 12.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle disposizioni suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I posti messi a concorso saranno conferiti a secondo l'ordine della graduatoria suddetta.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*

Sugli eventuali reclami alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano nessun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, da nominare, con decreto Ministeriale, sarà così composta:

il direttore generale del Demanio del Ministero della difesa-Aeronautica, oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente;

due professori di istituto tecnico industriale o di scuola professionale di terzo grado, membri,

un ufficiale superiore del Corpo del genio aeronautico, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica, di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa dell'Aeronautica militare di grado non inferiore al 9°.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 17.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa, salvo che non sia diversamente previsto da particolari disposizioni.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

I vincitori del concorso provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal terzo comma del presente articolo conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1936, n. 46.

Art. 18.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

(907)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove, scritta e pratica, del concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, specializzazione in selvicoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1951, registro n. 10, foglio n. 109, modificato con il decreto Ministeriale 10 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 10, foglio numero 382, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti dev'essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Decreta:

Le prove, scritta e pratica, della specializzazione in selvicoltura del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) bandito con i decreti citati nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, in via XX settembre, nei giorni 13 e 14 marzo 1953, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 21 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: RUMOR

(976)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 18 dicembre 1952, concernente la sostituzione di componenti della Commissione degli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Genova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 febbraio 1953, n. 42, il primo capoverso del dispositivo del decreto deve leggersi: «Il dott. Riccomagno Domenico, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del magistrato dott. Cacciapuoti Antonio, collocato a riposo».

(996)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.